

Proposte e iniziative di legge per la tutela del suono delle campane in Italia

Nelle scorse giornate del 25 e 26 aprile si è tenuto il quarantanovesimo appuntamento del Raduno nazionale suonatori di campane, che ha avuto sede a Spilamberto, in provincia di Modena. L'appuntamento, da sempre atteso per tutti i suonatori di campane della penisola per confrontare i sistemi di suono e le idee sulle prospettive future dell'arte campanaria in Italia, ha avuto diversi momenti rilevanti.

In primo luogo, il suono delle campane, distribuito in tutta l'area verde del parco per consentire a ciascun gruppo di poter suonare contemporaneamente a una certa distanza fisica dagli altri, consentendo al visitatore di esplorare e comprendere quali varianti di suono esistano in Italia tra i sistemi di suono 'a slancio', suono bolognese, reggiano, modenese, ligure, ambrosiano, friulano e altri ancora.

In secondo luogo, la Santa Messa celebrata dal Vescovo Abate di Modena Nonantola, Monsignor Benito Cocchi, in cui è stato sottolineato il ruolo delle campane e dei campanari nella tradizione e l'importanza della sua permanenza nell'attualità.

In terzo luogo, il momento dell'incontro e dibattito serale di sabato 25 aprile, che ha fatto seguito all'intervento del Professor Franco Bisi sul valore del suono delle campane nella storia. Nell'intervento proposto dalla Federazione Campanari Bergamaschi si è iniziato a ipotizzare l'inizio dei lavori sul piano nazionale per la redazione di una proposta di disegno di legge dello Stato per la tutela delle campane e della tradizione a livello nazionale. Con questa proposta, si esce dall'ambito della CEI per entrare nel terreno della politica, della legge dello Stato che vanno a intercettare l'agire delle Curie Vescovili e dei relativi enti preposti alla Musica Sacra, agli uffici della Sovrintendenza dei Beni Culturali dello Stato, delle ditte operanti nel settore delle campane e delle associazioni campanarie diffuse nella Penisola.

La proposta per muovere l'azione verso un disegno di legge viene direttamente dall'Ufficio di Musica Sacra della Curia Vescovile di Bergamo, nella persona di Don Gilberto Sessantini, segretario e responsabile della Commissione Tecnica per le Campane.

Nella serata sono stati presentati quattro documenti.

1. Documento informativo e di proposta alle associazioni campanarie d'Italia

La Federazione Campanari Bergamaschi propone, in occasione del prossimo raduno nazionale di Modena del 25-26 aprile, di aprire un tavolo di discussione per disegnare un documento comune a livello nazionale sulla tutela e la promozione e del patrimonio e della tradizione campanaria nel nostro paese. Il documento vorrebbe avere l'obiettivo di poter incidere a livello politico nazionale per far sì che venga promulgata una legge che abbia come oggetto la protezione della nostra arte musicale e del relativo patrimonio artistico.

La proposta viene dalla Commissione Tecnica per Campane e, in particolare, da Don Gilberto Sessantini, responsabile della citata Commissione (istituita il 25 ottobre 2001 con documento ufficiale della Curia di Bergamo) e dell'Ufficio di Musica Sacra esistente presso la stessa Curia Vescovile. Tale Commissione svolge i seguenti compiti (che si cita testualmente dal documento ufficiale della Curia, protocollo n. 4340):

- 1) Analisi dei preventivi, verifica degli stessi e collaudo dei lavori fatti ai complessi campanari.
- 2) Catalogazione e tutela dei complessi campanari.
- 3) Stesura di un regolamento per gli interventi di restauro e, in modo particolare, per l'elettificazione del movimento delle campane.
- 4) Stesura di un capitolato comune in cui le Ditte devono attenersi per facilitare la comparazione dei preventivi.
- 5) Collaborazione con altri Enti e Associazioni per la valorizzazione dell'arte campanaria nella nostra Diocesi.

Esposti i compiti della Commissione Tecnica della Curia Vescovile di Bergamo (di cui lo scrivente è membro), passo proporre tre punti di cardine di discussione su cui costruire un documento comune:

1. Tutelare il suono delle campane in quanto espressione artistica e di fede all'interno delle comunità cattoliche diffuse su tutto il territorio, analizzando gli aspetti legislativi che consentano al suono delle campane di trovare giusta collocazione e spazio all'interno della nostra società.
2. Tutelare il restauro dei concerti campanari, rendendo legge dello Stato l'obbligo ad adempiere, da parte di chi interviene su strutture campanarie, a una serie di norme che vincolano il libero operare delle ditte del settore

(automazione, asportazione di parti manuali, molature e rifusione di campane, mal fusione di campane, stato di manutenzione degli impianti e qualità dei lavori svolti).

3. Promuovere il suono delle campane attraverso iniziative che, oltre ai raduni nazionali, costituiscano, nelle singole realtà territoriali, momenti di apertura verso la cittadinanza per riavvicinare i singoli al significato del suono delle campane (con riferimento, in questo caso, al grande successo avuto a Milano il 14 settembre 2008 con il suono delle campane nelle chiese del centro avvenuto in occasione del Festival Internazionale di Musica MITO).

2. Lettera dall'Ufficio di Musica sacra della Curia Vescovile di Bergamo

Intervento prodotto da Don Gilberto Sessantini per delineare il quadro entro cui si può muovere la proposta di lavoro che viene da Bergamo.

Cari amici campanari,

Attraverso il dott. Luca Fiocchi, membro della Commissione Tecnica per le Campane della Diocesi di Bergamo e presidente della Federazione Campanari Bergamaschi, voglio farvi giungere alcune mie brevi riflessioni, inerenti soprattutto la necessità di unire tutte le forze presenti sul territorio italiano per la salvaguardia del patrimonio campanario della nostra nazione.

Se è vero, infatti, che da più parti si levano richieste di restauro e di valorizzazione di concerti campanari o di singole campane, di tradizioni e consuetudini campanarie, è altrettanto vero che vi sono più casi in cui queste nostre tradizioni vengono offuscate, ignorate e, in alcuni casi, anche messe a tacere; od anche casi in cui l'indiscriminata prassi dell'elettrificazione continua a mietere vittime e a rovinare concerti campanari anche importanti.

A mio parere occorre agire su più versanti:

4. La conoscenza del patrimonio campanario
5. La salvaguardia del patrimonio campanario
6. La valorizzazione del patrimonio campanario

1) La conoscenza del patrimonio campanario.

Siamo ancora ben lontani anche solo dal regesto delle campane storiche (e quindi vincolate) d'Italia. Occorre fare di più e meglio attraverso un'indagine campanografica e campanologica estesa a tutto il territorio.

La campanografia è lo studio descrittivo delle campane nel loro contesto geografico e storico, effettuato attraverso la ricognizione in situ dei bronzi e le indagini d'archivio per reperire la documentazione storica conservata.

L'approccio campanografico è essenzialmente descrittivo: descrizione dimensionale, epigrafica e decorativa, contestualizzazione storica della committenza, del fonditore. La campanografia guarda alla campana nella sua dimensione storica e patrimoniale, come oggetto storico e d'arte, isolato dagli aspetti tecnici e musicali.

La campanologia allarga il campo di studio e di indagine prendendo in considerazione anche la dimensione acustica e musicale della campana, le considerazioni tecniche d'installazione e quelle architettoniche dell'ambiente d'installazione, il ruolo sociale delle campane e gli usi ad esse legati, il linguaggio e le dimensioni etnografiche, il simbolismo e l'immaginario legato alle campane e al loro suono. La campana è vista cioè nella sua dimensione dinamica e sonora e non solo statica, di bene culturale in senso ampio e non solo storico. In questo senso l'estetica ed il paesaggio sonoro divengono elementi portanti di questo studio multiforme e pluridisciplinare.

2) La salvaguardia del patrimonio campanario.

Nonostante la normativa vigente vincoli ogni bene che abbia più di cinquant'anni ed esiga il parere delle Soprintendenze interessate nel caso di restauro o di intervento manutentivo di un certo spessore, tuttavia le campane sfuggono ancora al concetto di bene tutelato, permettendo così interventi che definire disinvolti è puro eufemismo, sia nell'ambito dell'elettrificazione, sia nel rifacimento o integrazioni di concerti sia in interventi di accordatura tramite fresatura. Abbiamo bisogno, proprio noi campanari, di far fare un salto di qualità alle ditte che operano nel settore, perché prima degli interessi economici privati guardino agli interessi culturali comuni.

3) La valorizzazione del patrimonio campanario.

Ovvero farlo sempre più ri-conoscere (nel senso di conoscere di nuovo) come un valore comune, legato alle nostre radici e ancora capace di veicolare valori. Qui il coinvolgimento delle giovani generazioni è fondamentale. Come fondamentale è la pubblicazione di articoli, saggi, libri riguardanti il patrimonio campanario ed il suo utilizzo. In Italia abbiamo molta strada da fare in questo senso se pensiamo, ad esempio, che in Francia dal 1990 ad oggi sono usciti ben 11 libri dedicati al patrimonio campanario o alle tradizioni campanarie e tra questi anche un volume dedicato ai problemi giuridici legati al suono delle campane: *Droit positif de l'art campanaire. Législation, jurisprudence, pratique et critique concernant les cloches d'église en droit français. Etat de la question en 2005*, 2^e édition, actualisée. A. Robinault-Jaulin, La Rochelle, 2006. 186 pagine (distribuzione: Librairie Le Puits de Jacob, 14 rue Dupaty, 17000 La Rochelle, 22 € + sped.)

Al riguardo delle problematiche giuridiche relative al suono delle campane, oltre al sano buon senso che dovrebbe regnare dall'una e dall'altra parte, è sempre più necessario trovare forme di tutela del suono delle campane che vada anche oltre il garantito annuncio delle celebrazioni. La richiesta di un intervento legislativo a livello nazionale ed europeo che aiuti a preservare "il paesaggio sonoro" d'Italia e d'Europa è in questo senso non solo auspicabile ma necessario ed improrogabile.

Il mezzo più efficace per raggiungere tali obiettivi è farvi fronte insieme. Fondamentale a questo riguardo il ruolo delle Associazioni nei confronti degli enti ecclesiastici e delle Curie Diocesane in particolare, stimolandole ad una più fattiva collaborazione, mettendovi a disposizione per un maggior controllo del territorio in vista della salvaguardia del patrimonio campanario e mettendovi a disposizione per creare occasioni di valorizzazione significative e puntuali. Soprattutto occorre ricercare quella sintonia tra tutte le associazioni che potrà sfociare in un prossimo futuro anche in una associazione o federazione nazionale, superando gli inevitabili personalismi e le immancabili divergenze.

Don Gilberto Sessantini

3. La normativa italiana e le campane

Intervento dell'Ingegnere Michele Cuzzoni di San Nazzaro dei Burgundi (Pavia), autore del sito www.campanologia.it, il quale ha tracciato un efficace e lucido quadro normativo sullo stato delle campane in Italia e sui relativi restauri.

Frequentemente si ha notizia di torri zittite o di qualche sacerdote multato per violazione della Legge 447 / 1995 o Legge Quadro sull'inquinamento acustico. Eppure oltre alla legislazione coercitiva sul suono delle campane, esiste anche la normativa italiana che tutela i "sacri Bronzi" in termini di oggetto intrinseco di valore storico o architettonico e, per quanto riguarda la Regione Lombardia, anche come "paesaggio sonoro".

Il **Decreto Giunta Regionale della Lombardia del 8/11/2002 n. 7/11045** stabilisce, tra i Criteri e parametri per determinare il grado di incidenza paesistica di un progetto, di valutarne l'incidenza ambientale espressa dall'alterazione delle possibilità di fruizione uditiva complessiva del contesto paesistico-ambientale. Ossia si chiede ad un progetto di natura edilizia di rispettare il "paesaggio sonoro" esistente, di cui fanno parte anche le campane.

Dal canto opposto quando l'involucro edilizio da restaurare è il campanile (e/o le campane), occorre presentare alle Autorità preposte un'opportuna relazione di valutazione paesistica da cui si comprenda chiaramente se il tipo di intervento da effettuare è (o sarà, nel caso di aggiunte) congruente con la natura del paesaggio sonoro intrinseco (torre stessa) e circostante.

Il **Testo Unico dei Beni Culturali Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42**, e successive modificazioni ed integrazioni, sancisce le caratteristiche che devono avere gli oggetti (campane comprese) per essere dichiarati "beni culturali" ed essere automaticamente protetti dal vincolo di Sovrintendenza.

E' fondamentale considerare che il **vincolo** imposto dalla Sovrintendenza altro non è che una garanzia di corretta conservazione che lo Stato emette a favore dei proprietari e dei fruitori del bene stesso. L'autorizzazione concessa dalla Soprintendenza per effettuare un determinato intervento, comunica al Proprietario (o al fruitore) che esso è compatibile con la garanzia suddetta di cui gode l'oggetto su cui si interviene.

All'art. 2, comma 2 si legge: *Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.* Le campane rientrano per l'interesse artistico, storico, etnoantropologico (ovvero le tecniche di suono e la tradizione locale) e come testimonianza avente valore di civiltà.

Le campane come ogni altro bene culturale sono **valorizzate** dallo Stato che sostiene coloro che le valorizzano. Infatti all'art. 6 si può così leggere:

1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.

2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.

3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Contemporaneamente lo Stato garantisce la corretta salvaguardia di un'opera di natura religiosa concordemente alle disposizioni della Chiesa Cattolica così come si legge all'art. 9:

1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità.

2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di

modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.

In qualsiasi caso, come si apprende dall'art. 20 comma 1, *i beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.*

E all'art. 21 si prescrive che: *l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente.*

5. *L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni.*

E' fondamentale rammentare che per effettuare qualsiasi lavorazione di manutenzione straordinaria o di restauro sulle campane intese come oggetto intrinseco ovvero come oggetto architettonico dislocato sul campanile, si deve realizzare un progetto firmato da tecnico abilitato e domandare l'autorizzazione al Soprintendente.

In particolare, qualora l'intervento da realizzarsi fosse costituito da una mutazione della dislocazione sulla torre (in caso di spostamenti o aggiunta di bronzi) è necessaria l'autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Artistico Architettonici; se l'operazione riguardasse una qualsiasi lavorazione posta in opera direttamente sul bronzo (pulizia a raschiatura, a sabbiatura, accordatura, modifiche di aggancio al ceppo, modifiche strutturali come la saldatura, ecc.) l'autorizzazione è di competenza della Direzione Generale e della Soprintendenza per i Beni Artistici.

La realizzazione di interventi simili senza autorizzazione è un illecito penale così come recita l'art. 169: 1. *E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50:*

a) *chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'articolo 10.*

Infine la **Legge 447 / 1995 o Legge Quadro sull'inquinamento acustico** è causa, insieme all'art. 659 Codice Penale (Disturbo della quiete pubblica), della maggioranza delle sentenze di sigillatura dell'impianto di un campanile.

Di fronte a tali leggi occorre essere sempre molto cauti prima di ingrandire o modificare la tessitura sonora di un concerto e/o la frequenza dei rintocchi lungo la giornata, senza prendere le opportune precauzioni. Infatti non sempre gli agglomerati urbani odierni costituiscono un habitat ideale per le campane.

Secondo la Legge, ogni Comune è obbligato a suddividere il territorio in *Zone acustiche omogenee* per poter realizzare il *Piano di zonizzazione acustica* che prevede per qualsiasi agglomerato urbano residenziale il tetto massimo di 55 dB (decibel) nelle zone residenziali durante le ore diurne e quello di 45 dB in quelle notturne.

Così ogni Comune, ha effettuato il monitoraggio acustico di tutto il territorio ad opera dei tecnici dell'A.R.P.A. (Agenzia Regionale Protezione Ambiente) opportunamente abilitati, con l'ausilio di *Fonometri* che rivelano la potenza acustica delle più svariate fonti sonore.

Si osservi che la *Legge non cita mai espressamente le campane*, eppure proprio per la generalità con cui sono indicate le sorgenti sonore, le campane costituiscono sempre ed in ogni caso un'emissione sonora rilevante.

E' raro trovare torri con potenza complessiva minore di 78 dB nel raggio di 1 km, va da se' che fintanto che le campane vengono tollerate non vi sono particolari problemi. Al primo esposto scritto al Comune per disturbo della quiete pubblica, entrano in azione i tecnici dell'A.R.P.A. che rilevano le campane (suonate al massimo) e dopo l'accertamento del superamento dei limiti, scatta l'infrazione e la chiusura della torre.

La Giurisprudenza italiana osserva che di fronte alla tutela della salute pubblica, qualsiasi argomentazione di carattere culturale, storico o tradizionale non ha alcun effetto sulla revoca della sanzione e del sigillo, a meno che non si riesca a dimostrare che il promotore della denuncia iniziale non sia prevenuto o in malafede.

Allora onde evitare possibili rischi di chiusura della torre sarebbe opportuno che ogni parrocchia situata in qualche quartiere o città a rischio per la sopravvivenza delle proprie campane effettuasse uno studio acustico sui propri bronzi a partire dalle informazioni che si possono ricavare già in via preliminare dal Piano di zonizzazione acustica del Comune di pertinenza.

Si tratta cioè di verificare l'esistenza di eventuali monitoraggi già effettuati dal Comune, e in base ai valori trovati realizzare un'opportuna relazione tecnica che quantifichi la potenza della torre. Con questo documento si percorrono quindi due vie:

1. si richiede al Comune e all'A.R.P.A. con notifica agli organi di Polizia Locale, il permesso in deroga alla Legge succitata ed al Piano di zonizzazione per tutti i casi di superamento dei limiti oltre la normale tollerabilità, secondo le esigenze parrocchiali.
2. si procede ad intervento di attenuazione dei decibel emessi attraverso opportuni dispositivi specifici per l'intervento richiesto, facilmente rimovibili.

Si ricorda che qualsiasi intervento effettuato sulle campane, anche in materia acustica, deve essere adeguatamente studiato, progettato ed affidato a tecnico professionalmente abilitato.

Ing. Michele Cuzzoni

4. Documento prodotto dalla Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologico di Modena e Reggio Emilia.

Si tratta di una rilevante novità in campo legislativo, in cui lo Stato, per il territorio competente, pone vincoli espliciti sulla tutela dei beni in merito ai restauri dei concerti campanari. Questo documento dovrà essere applicato in tutta Italia per ottenere pieno riconoscimento delle campane come bene artistico e storico, accanto alla proposta di disegno di legge verso cui ci s'incammina. Riportiamo in immagine il testo della nota emanata:

Questa Soprintendenza, con la presente, richiama l'attenzione delle SS.VV. sulla necessità di operare per la tutela delle campane storiche esistenti nelle province di Modena e Reggio Emilia.

Dal secondo dopoguerra del secolo scorso, si è assistito ad un progressivo depauperamento del patrimonio campanario a causa di interventi manomissori, come la rifusione, il "rifacimento" e l'elettrificazione. Ad esempio: fino agli anni '50, i castelli delle campane ed i ponti sottostanti, erano costruiti in legname autoctono, per amplificare le risonanze delle campane e per attutire le sollecitazioni meccaniche delle medesime nei confronti dell'edificio ospitante; ora, con l'opera di "rifacimento", i castelli e i ponti, corrono il rischio di essere demoliti e sostituiti con quelli metallici privi delle caratteristiche precedenti; ciò vale anche per i mozzi delle campane e i relativi accessori, stanga e spalliera. La manomissione più grave, però, è l'elettrificazione "a distesa" con uso di motori. Ciò può portare, per le continue e forti sollecitazioni del battaglio (costretto a colpire "a caduta" invece che a "slancio" come nell'azionamento manuale), la spaccatura delle campane.

Ciò detto, i principi da osservare, nell'ambito del restauro di questi beni, sono i seguenti:

- 1) Non sostituire "castelli", "ponti", "mozzi", "spalliere" e "stanghe" in legno, con altri manufatti metallici.
- 2) Quando è possibile, intervenire con la ricostruzione delle parti in legno asportate, per recuperare il suono storico.
- 3) Non sostituire o rifondere le vecchie campane.
- 4) Lasciare libera la rotazione manuale delle campane e non manomettere le parti lignee. Per questo motivo, è consentita l'elettrificazione per il suono a distesa, con l'installazione di motori, a condizione che non vengano manomesse le strutture e i materiali originali, così da non danneggiare le campane e permettere l'azionamento manuale.

Con questi ed altri provvedimenti di salvaguardia, sarà possibile tutelare queste opere, ed anche, valorizzare e promuovere il suono manuale e il peculiare suono "alla reggiana modenese", lavorando nel rispetto dell'identità storica e delle tradizioni.

Il dibattito della serata, di estremo interesse per la presentazione di diverse problematiche locali, è poi sfociato nella decisione di costituire un primo gruppo di lavoro attraverso una mail list che ponga in rete tutte le associazioni italiane. L'Ufficio di Musica sacra della Curia Vescovile di Bergamo, d'intesa con la Federazione campanari Bergamaschi, potrà fungere da centro di raccolta dati di tutte le associazioni italiane in merito a:

1. Lo stato attuale locale di ogni realtà.
2. Rapporti ed esperienze con la Curia del territorio in cui opera.
3. Rapporti ed esperienze con le Sovrintendenze locali.
4. Tipologia di azione delle singole associazioni sul territorio.
5. Lo Statuto cui si fa riferimento.

I due documenti che si terranno presenti come punto di partenza per il futuro sono:

1. La carta di Gubbio (primo documento in cui si sono gettate le basi per un progetto di tutela)
2. La bozza di Statuto della Associazione Campanari d'Italia, progetto sorto nel 2000.

Il prossimo passo sarà dunque quello di raccogliere quante più informazioni da ogni singola associazione e prospettare una prima riunione organizzativa da tenersi nei prossimi mesi. Ogni ulteriore notizia sarà pubblicata sul sito per tutti gli interessati.

Luca Fiocchi